

**FEDERALISMO FISCALE: CAMBIA LA  
CONTRATTAZIONE?  
SVILUPPO & SOLIDARIETÀ,  
TERRITORIO & IDENTITÀ NAZIONALE**

*Milano, 11 luglio 2008*

**ALBERTO ZANARDI, Scienza delle Finanze Università di Bologna**

In questo mio intervento richiamerò alcuni tratti fondamentali del dibattito recente sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ovvero, come si dice un po' impropriamente, del federalismo fiscale. Lo farò a partire da alcune considerazioni di sfondo, assai generali, che, in quanto ben note, sintetizzerò brevemente.

Realizzare il federalismo fiscale in Italia è cosa difficile, e ciò essenzialmente per due ragioni. La prima è che siamo in un Paese caratterizzato da forti differenziazioni strutturali, istituzionali ed economiche fra i vari territori. C'è quindi bisogno di un potente sistema perequativo interregionale, come è quello realizzato attualmente dallo Stato centrale, che realizzi concretamente la solidarietà tra regioni del nord e regioni del sud. Ed è la portata di questa solidarietà interregionale realizzata dal sistema delle imposte e della spesa pubblica che si vuole oggi porre in discussione.

Il problema della redistribuzione interregionale può essere illustrato calcolando i cosiddetti residui fiscali. I residui fiscali misurano la differenza fra le risorse finanziarie che i singoli territori (in questo caso i territori regionali) ricevono attraverso la spesa pubblica attuata dallo Stato, dagli Enti previdenziali, dalle Regioni e dagli Enti locali e quelle che vengono invece prelevate attraverso il sistema delle imposte e delle altre forme di prelievo del bilancio pubblico.


**Residui fiscali pro-capite - Pubblica amministrazione 2002-05, euro correnti)**

	2002	2003	2004	2005
Piemonte	-1474	-1546	-1167	-927
Valle d'Aosta	4144	3474	4092	3564
Lombardia	-4558	-5379	-4247	-3769
Trentino A.A.	1314	1314	1825	1866
Veneto	-2446	-3213	-2288	-2218
Friuli-Venezia Giulia	-513	386	-692	-28
Liguria	1170	1105	770	744
Emilia-Romagna	-2956	-3644	-2504	-2317
Toscana	-1165	-1158	-1020	-934
Umbria	999	1689	1215	1309
Marche	-705	-832	-567	-462
Lazio	-311	-246	-1227	-1505
Abruzzo	471	404	410	515
Molise	1849	1538	2441	2704
Campania	1655	1471	1437	1511
Puglia	1370	1724	1630	1703
Basilicata	2623	2428	2018	2503
Calabria	3363	2959	2916	3001
Sicilia	2597	2324	2484	2561
Sardegna	3031	2562	2846	3057

Fonte: ns elaborazioni sui CPT

# Il punto di partenza: la redistribuzione interregionale

## Il punto di partenza: la redistribuzione interregionale



La tabella evidenzia la forte polarizzazione dei residui fiscali tra i territori regionali del nostro Paese. La Lombardia (intesa come territorio) è ovviamente un finanziatore netto del sistema della redistribuzione territoriale (circa 3.800 Euro in termini pro-capite nel 2005). I territori del Sud sono invece dei beneficiari netti del sistema di solidarietà nazionale in misura anche molto elevata: la regione più povera in termini di prodotto interno lordo, la Calabria, riceve in termini pro-capite circa 3.000 Euro. Questo risultato redistributivo è sintetizzato in questo figura dove via via che si passa dalle regioni in bianco alle regioni in rosso cresce la portata del trasferimento. Le regioni in bianco sono quelle che pagano di più in termini di imposte rispetto a quanto ricevono come spesa pubblica; le regioni in rosso sono esattamente nella situazione opposta.

Va sottolineato però che il gioco redistributivo non si esaurisce nel semplice dualismo nord-sud. Ci sono regioni del nord, quelle a statuto speciale come la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia, che certamente sono regioni ricche o relativamente ricche, che tuttavia risultano dei beneficiari netti, così come esistono delle regioni piccole che beneficiano grandemente della solidarietà interregionale. Quindi in Italia quello della redistribuzione territoriale mediata dal bilancio pubblico è un gioco complesso: dal nord ricco al sud relativamente povero, ma anche dalle regioni a statuto ordinario a favore delle regioni a statuto speciale, e anche dalle regioni grandi a favore delle regioni piccole.

Non è questa la sede per discutere in dettaglio le ragioni di questi flussi redistributivi così intensi. In termini generalissimi le entrate pubbliche pro-capite dipendono essenzialmente dal reddito (e dal livello di accertamento delle imposte) ed il reddito pro-capite nel Sud è circa il 75% di quello del Centro-Nord. Al contrario la distribuzione territoriale della spesa pubblica pro-capite complessiva è pressoché

uniforme sul territorio nazionale (con gli interessi sul debito pubblico e pensioni più concentrati al Nord e la spesa per pubblico impiego più concentrata al Sud) e con le regioni piccole e quelle a statuto speciale caratterizzate da livelli di spesa più elevati.

Un punto che però è opportuno sottolineare è che questi flussi redistributivi sono presumibilmente destinati ad accrescersi nel momento della devoluzione delle nuove funzioni come previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. In questa tabella ripresa dall'ISAE si richiama la dimensione della devoluzione in termini di spostamento di risorse dal centro a favore dell'insieme degli Enti decentrati. Si nota che gran parte di questa devoluzione riguarda in realtà un unico comparto di intervento pubblico, l'istruzione. E tuttavia questa devoluzione riguarderà in misura relativamente maggiore il Mezzogiorno, in cui è particolarmente concentrato l'impiego pubblico, con la conseguenza che i flussi redistributivi nord-sud tenderanno ad enfatizzarsi ancora di più.

Tutto ciò non per sostenere che oggi il bilancio pubblico (che solo in una quota relativamente minore è gestito direttamente da Regioni ed Enti locali) faccia troppa redistribuzione interregionale rispetto agli squilibri territoriali che caratterizzano il nostro Paese, ma soltanto per sottolineare che la portata attuale della redistribuzione può condizionare fortemente il processo di decisione politica nel senso di portare ad un indebolimento del ruolo equitativo dell'intervento pubblico.

La seconda difficoltà nell'attuazione del federalismo fiscale in Italia, questa volta più di natura giuridico-istituzionale, sta nel Titolo V della nuova carta costituzionale ed in particolare l'articolo 119 che, a mio parere, è particolarmente ambiguo e di difficile applicazione.

Richiamo alcune delle principali difficoltà interpretative ed applicative che emergono dalla lettura di quell'insieme particolarmente denso di disposizioni costituzionali che

stanno fra l'articolo 114 e il 120. Molte perplessità riguardano innanzitutto l'impropria collocazione di alcune materie tra le competenze legislative regionali concorrenti o esclusive e una troppo ampia estensione dell'area della legislazione concorrente Stato-Regioni che può spingere verso un incremento della spesa pubblica. Altre riserve concernono l'eccesso di devoluzione di funzioni amministrative agli Enti locali e la totale equiparazione costituzionale, per quanto riguarda il sistema di finanziamento, tra tutti gli Enti territoriali, di qualsiasi livello di governo, piccoli o grandi che siano. Molte ambiguità si ritrovano nei meccanismi di perequazione territoriali. Nell'articolo 119 sembrano compresenti due riferimenti perequativi distinti, con diversa garanzia equitativa: da un lato la tutela dei fabbisogni, dall'altro quella della capacità fiscale. Mi sembra che la Costituzione non decida né per l'uno né per l'altro in modo chiaro mentre quello che non si trova nella Costituzione (e che invece ci si sarebbe aspettato di trovare) è una qualche indicazione se la perequazione debba essere completa o incompleta. Questi sono profili ovviamente dirimenti per il funzionamento dei meccanismi di solidarietà interregionali. Infine appare singolare la totale esclusione dei trasferimenti (non di natura perequativa) tra gli strumenti ammessi per il finanziamento degli enti decentrati: lo spostamento di risorse finanziarie da un livello di governo all'altro può essere realizzato unicamente attraverso strumenti tributari, ovvero bisogna inventarsi delle imposte e assegnarle agli enti locali per trasferire risorse finanziarie dal centro alla periferia.

Nel corso dell'ultimo anno e mezzo il dibattito sul federalismo fiscale si è rianimato e ha portato alla formulazione di due proposte maggiormente articolate: il disegno di legge-delega del Governo Prodi e il disegno di legge presentato dal Consiglio regionale della Lombardia.

Si tratta di due documenti di contenuto e di grado di approfondimento assai diversi, che

condividono alcuni profili ma che anche mostrano molti punti di contrasto. Vorrei richiamare gli elementi fondamentali che caratterizzano queste due proposte di legge perché, anche se entrambe, come sapete, si sono arenate con la fine della scorsa legislatura, non credo che il dibattito futuro possa prescindere dalle questioni centrali poste da questi due progetti di federalismo fiscale. Concluderò con alcune osservazioni trasversali circa quelli che, a mio parere, sono i principali problemi aperti, le questioni da affrontare e quelle che potrebbero essere le soluzioni più opportune.

Il disegno di legge Prodi si basa su alcuni principi fondamentali. Il primo è quello di assegnare agli Enti decentrati una maggior autonomia fiscale in cambio però di una maggiore responsabilizzazione in termini di efficienza e di contributo a livello locale nel governo macrofinanziario dei conti pubblici. Uno degli ingredienti fondamentali della proposta Prodi è quello della necessità di affrancarsi dal riferimento alla spesa storica, e cioè dall'ammontare di risorse che attualmente sono assegnate agli Enti decentrati, e di passare al riferimento ai fabbisogni standard (parola magica!), cioè risorse da decentrare che siano giustificate sulla base di elementi strutturali caratterizzanti i servizi resi da Regioni e Comuni. In altri termini vuol dire non finanziare le inefficienze di Regioni e Comuni.

Quanto alla partecipazione al risanamento e al rispetto delle compatibilità finanziarie, la proposta Prodi prevede un disegno di legge sulla finanza regionale e locale collegato alla manovra finanziaria da approvarsi in anticipo - prima dell'estate - rispetto alla legge finanziaria normale. Il patto di stabilità interno dovrebbe essere riformato prevedendo sanzioni da gravare sugli Enti devianti che però siano commisurate alla dimensione dello scostamento fra gli obiettivi di ciascun Ente locale e i risultati ottenuti.

L'altro punto fondamentale è la perequazione tra Regioni, a cui il disegno di legge

Prodi dedica una particolare attenzione. Viene innanzitutto prevista una tutela integrale dei livelli essenziali delle prestazioni per le materie di competenza regionale tutelate dalla lettera m) dell'art. 117, comma 2) della nostra Costituzione - pensiamo alla sanità, all'assistenza, in futuro all'istruzione. Accanto alla tutela integrale sui fabbisogni standard di queste aree di intervento pubbliche più sensibili agli aspetti equitativi si apre la possibilità di una qualche differenziazione (seppur limitata) su spese che hanno maggiori caratteristiche di autonomia (nel caso delle Regioni si pensi, ad esempio, agli interventi per la formazione professionale, per il sostegno del sistema economico regionale, e così via). Per queste funzioni viene infatti prevista una perequazione della capacità fiscale, per di più incompleta e asimmetrica.

Un altro punto importante del disegno di legge Prodi è la questione delle relazioni finanziarie fra Regioni e Comuni, e quindi il ruolo che la Regione deve avere nel coordinamento della finanza locale. E' stato proprio il contrasto tra Regioni e Comuni su questo aspetto che ha contribuito ad affossare il disegno di legge Prodi. Nella proposta Prodi il coordinamento regionale sulla finanza locale si misura su tre livelli fondamentali: la Regione può intervenire nella perequazione tra i Comuni inclusi nel proprio territorio prefigurando in tal modo sistemi di perequazione comunali anche differenziati tra Regione e Regione; la Regione gestisce le risorse ricevute dallo Stato per il finanziamento delle funzioni fondamentali nei Comuni più piccoli; ed infine la Regione gioca un ruolo nella ripartizione degli obiettivi del patto di stabilità interno definiti con riferimento ai territori regionali fra i vari Comuni qui inclusi. Nella sostanza il problema centrale che la proposta Prodi ha cercato di affrontare è quella di riconoscere alle Regioni un ruolo che vada al di là dell'essere dei semplici agenti dell'offerta della sanità pubblico, come sono state finora.

In conclusione il disegno di legge Prodi certamente segna alcuni elementi positivi. Il



primo è che dopo cinque anni di inerzia finalmente si è avuto un disegno di legge organico di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il secondo è che si tratta di una proposta che riordina ma non rivoluziona, e a mio parere questo è un aspetto positivo, gli assetti attuali dei modi di finanziamento di Regioni e Comuni. Consente un qualche livello di differenziazione delle risorse tra territori; assegna qualche spazio di autonomia tributaria addizionale per Regioni ed Enti locali; afferma il superamento della spesa storica a favore dei fabbisogni standard.

D'altro canto certamente la proposta Prodi ha sofferto di alcune criticità. Innanzitutto, come spesso succede nel nostro Paese quando si affrontano le grandi riforme, questa proposta, che riguarda il modo con cui Regioni e Comuni si finanziano, è nata in isolamento rispetto all'altro blocco della riforma federalista annunciata dal Governo Prodi, il Codice delle autonomie, che avrebbe dovuto specificare le funzioni fondamentali dei Comuni: una strana incomunicabilità tra i servizi assegnati alla responsabilità degli Enti locali e il modo di finanziare questi servizi. Il disegno di legge Prodi è nato poi, profilo questo assolutamente critico, senza un adeguato supporto conoscitivo sulle grandezze fondamentali coinvolte nella riforma (basi imponibili decentrate, costi standard delle prestazioni evasione fiscale differenziata, ecc.). E' mancata poi un'adeguata regolamentazione degli aspetti dinamici del sistema di finanziamento/perequazione di Regioni ed Enti locali: cosa succederà dopo il primo anno di applicazione? Come verranno modificati i parametri fondamentali (fabbisogni standard, aliquote di equilibrio, ecc.)? Infine sono soltanto richiamate, ma non adeguatamente approfondite, le possibilità di federalismo differenziato (art. 116, comma 3 Cost.) ed infine è mancata, per ragioni essenzialmente politiche, una riforma anche timida del meccanismo di finanziamento delle Regioni a statuto speciale.

L'altro risultato organico del dibattito recente sul federalismo fiscale è il disegno di

legge presentato dal Consiglio regionale della Lombardia. Quattro i principi fondamentali: forte decentramento tributario, minore portata perequativa, maggiore trasparenza dei flussi redistributivi interregionali, ed infine coordinamento forte delle Regioni sulla finanza locale. Innanzitutto il decentramento di alcune grandi imposte erariali. Si assegnano alle Regioni alcuni grossi tributi statali come l'80% dell'IVA, tutte le accise, viene istituita un'imposta regionale sul reddito personale scavata all'interno dell'IRPEF corrispondente a ben i primi quindici punti di aliquota. In totale 164 miliardi di euro aggiuntivi. C'è certamente nella proposta lombarda un cambiamento di prospettiva sulla questione dell'assegnazione della materia imponibile: i tributi non sono più del livello istituzionale che li gestisce e li ha istituiti ma sono dei territori su cui è localizzata la base imponibile e pertanto sono questi territori ad aver diritto ad una grossa fetta dei gettiti che nascono dalle basi imponibili lì localizzate. E ciò indipendentemente dalle funzioni che queste risorse vanno effettivamente a finanziare sui territori interessati. C'è quindi un ribaltamento nella logica dei tributi tra i diversi livelli di governo: non sono le funzioni che giustificano le esigenze di finanziamento ma sono i tributi che poi, in parte, andranno a finanziare le funzioni del governo centrale.

I rischi che questa nuova prospettiva comporta sono rilevanti: c'è quello di un'insufficienza di risorse per il finanziamento delle spese pubbliche che rimangono attribuite allo Stato, ma soprattutto c'è quello di una inadeguata perequazione delle risorse aggiuntive che rimangono sui territori. E' chiaro che lasciare cinque punti di aliquota IRPEF di troppo alle Regioni comporta ammontari pro-capite ben diversi a seconda che si parli di Lombardia, dove le basi imponibili sono ampie, o di Calabria, dove invece in termini la base imponibile dell'IRPEF è molto ristretta.

Si è detto della minore portata equitativa prevista dal federalismo della proposta

lombarda. La perequazione è infatti integrale, analogamente al disegno di legge Prodi, sui livelli essenziali delle prestazioni, ma al contempo ci si affretta a sottolineare nel testo che tali livelli essenziali vanno intesi come livelli minimi. Si pone pertanto il problema di dove fissare l'asticella delle prestazioni che rientrano nel minimo e di ciò che sta sopra il minimo. Si prevede poi una perequazione debole sul resto delle spese regionali, che corrispondono a circa il 15-20% degli attuali livelli: per queste spese la perequazione è sulle capacità fiscali ma limitata a ridurre le differenze regionali nelle capacità per abitante per non oltre il 50%. Diversamente dal disegno di legge Prodi questa perequazione è orizzontale, cioè sono le Regioni ricche che trasferiscono direttamente risorse a favore delle Regioni povere senza passare attraverso l'intermediazione dello Stato. Inoltre la ripartizione del fondo perequativo tra Regioni tiene conto delle differenze interregionali nell'evasione fiscale e nel costo della vita. E' infine enfatizzato il ruolo di coordinamento delle Regioni nella finanza di Comuni e Province, nel senso che tutta la perequazione dei Comuni e delle Province inclusi nel territorio regionale è realizzata dalla Regione prefigurando in tal modo un sistema a cascata in cui lo Stato trasferisce risorse per via tributaria alle Regioni e poi le Regioni le trasferiscono, sempre per via tributaria, a favore dei Comuni e delle Province incluse nel proprio territorio.

Vorrei chiudere il mio intervento passando in rassegna i principali nodi problematici non ancora sciolti sulla via dell'attuazione del federalismo fiscale e richiamando alcune indicazioni per la riforma.

Il primo punto su cui è necessario dare un chiaro orientamento è quello della titolarità in termini territoriali delle grandi imposte erariali. Di chi sono queste imposte? Sono dello Stato che le ha introdotte e le gestisce oppure dei territori dove è localizzata da base imponibile?

Secondo punto, tutti vogliono una maggiore autonomia tributaria a livello decentrato da riconoscere a Regioni e a Comuni. Il problema è però quale autonomia. Nel disegno di legge lombardo c'è una forte enfasi anche sulle compartecipazioni: gran parte delle risorse da attribuire soprattutto alle Regioni passerebbe attraverso il sistema delle compartecipazioni. In realtà è necessario riconoscere alle Regioni e ai Comuni sufficienti spazi di manovra delle aliquote al margine.

Il cuore della questione del federalismo fiscale in Italia è la portata della perequazione regionale e comunale. Le domande rilevanti sono allora: quanta perequazione realizzare attraverso il criterio più garantista, quello dei fabbisogni dei livelli essenziali? Quanta invece mediante la tutela più debole della capacità fiscale? Come combinare queste due diverse ispirazioni che, come prima detto, sembrano entrambe richiamate dall'articolo 119 della Costituzione? A quale livello è opportuno fissare i fabbisogni comunque da garantire sull'intero territorio nazionale? Dove fissare l'asticella dei livelli essenziali? Se intendiamo i livelli essenziali delle prestazioni come livelli minimi la portata perequativa dei sistemi di solidarietà interregionale sarà chiaramente molto minore. La perequazione della capacità fiscale deve essere integrale oppure incompleta? E se deve essere incompleta come disegnare questo sistema parziale di perequazione? Su questo aspetto ci sono questioni tecniche non banali quali, per esempio, se fare perequazione tra Regioni ricche ma differentemente ricche fra di loro. L'Emilia Romagna è certamente una Regione ricca anche se meno ricca della Lombardia: bisogna perequare tra Lombardia ed Emilia Romagna oppure la perequazione deve essere riservata alle sole Regioni veramente povere?

Un altro punto critico è la caratterizzazione verticale od orizzontale del sistema dei trasferimenti perequativi. Se si sceglie una perequazione verticale si evitano i rischi di esacerbare i contrasti tra le Regioni ma i flussi perequativi interregionali sono meno

trasparenti, se si sceglie l'orizzontalità i vantaggi/svantaggi sono ovviamente opposti. In entrambi i casi è essenziale una valutazione corretta dei residui fiscali a livello territoriale fondata su basi informative e metodologie adeguate.

Un'altra questione fondamentale è quella dei fabbisogni standard e della spesa storica; bisogna tendenzialmente passare da un riferimento alla spesa storica, cioè ai livelli di finanziamento attuali, ai fabbisogni standard, definiti sulla base di *benchmarking* con le *best practice*. Ma naturalmente il superamento della spesa storica è questione molto complessa, avrà tempi lunghi, ma questi tempi devono essere certi. Ed in prospettiva bisogna passare da standard definiti in termini di risorse finanziarie attribuite agli Enti decentrati a standard definiti in termini di output, con controllo sui risultati e disseminazione delle informazioni ai cittadini.

Il finanziamento su standard e non su spesa storica, evitando di finanziare le inefficienze locali, è il motore principale per ottenere una maggiore responsabilizzazione finanziaria di Regioni e Comuni, insieme con la perequazione soltanto parziale delle funzioni meno rilevanti da punto di vista equitativo e la previsione di poteri sostitutivi dello Stato quando le Regioni o i Comuni non facciano adeguatamente il loro mestiere, cioè siano inadempienti rispetto agli standard che devono essere realizzati.

Un altro punto su cui il dibattito è ancora aperto è quello su quale debba essere il livello di governo decentrato destinatario delle risorse e su quale sia il ruolo delle Regioni nel coordinamento della finanza locale. Se cioè dobbiamo sposare un modello "a cascata", da Stato a Regioni e successivamente a Comuni, oppure un modello "a flussi paralleli" in cui lo Stato trasferisce risorse a favore delle Regioni e separatamente a favore dei Comuni. In particolare deve esistere un ruolo delle Regioni nella finanza locale in termini di perequazione intraregionale e nell'applicazione del Patto di stabilità interno?

Va poi affrontata la riforma delle modalità di finanziamento delle Regioni a statuto speciale e la collegata regolamentazione del federalismo differenziato. Il finanziamento attuale delle Regioni a statuto speciale è profondamente irrazionale, non giustificato sulla base dei costi effettivi, e neanche di quelli standard, delle funzioni che sono loro attribuite. Le Regioni a statuto speciale non partecipano alla redistribuzione tra Regioni ricche e Regioni povere dato che ci sono Regioni a statuto speciale ricche nel nord Italia che trattengono gran parte delle risorse localizzate nel loro territorio. Ovviamente c'è un problema politico: quali sono le modalità più opportune per rendere la riforma del finanziamento delle Regioni a statuto speciale politicamente sostenibile?

C'è poi la questione del federalismo differenziato, quello chiesto, per esempio, dalla Regione Lombardia. E' un problema innanzitutto di tempi: il federalismo differenziato può precedere o deve seguire la riforma del federalismo "ordinario". E poi: quali sono le condizioni che le Regioni devono soddisfare per richiedere funzioni aggiuntive? Qual è il monitoraggio che lo Stato deve operare su queste nuove funzioni attribuite e quali sono le possibili forme di sanzione che lo Stato deve prevedere per le Regioni inadempienti rispetto agli standard quali/quantitativi?

Alcune riforme federaliste tentate nel nostro Paese (ricordo per esempio il decreto legislativo 56/2000) sono naufragate perché non è stata dedicata un'adeguata attenzione ai problemi della transizione dal sistema attuale a quello riformato. E' necessario che la transizione sia graduale, e che, probabilmente, le innovazioni vengano applicate soltanto sulle sole risorse aggiuntive attribuite di anno in anno agli Enti decentrati. Bisogna inoltre specificare quali siano le regole di aggiustamento dei sistemi di finanziamento e perequazioni di Regioni e Comuni rispetto a variazioni nel tempo di fabbisogni e tributi decentrati.

Va infine ricordato il ruolo critico delle informazioni statistiche. Il buon funzionamento

di un sistema di federalismo fiscale si basa criticamente sulla disponibilità, per tutti gli attori istituzionali coinvolti, di informazioni corrette ed affidabili sulle base imponibili, sugli standard di spesa, sull'efficienza della performance locale, richieste tra l'altro per istruire periodiche revisioni nelle formule perequative. E per raccogliere e rendere disponibili queste informazioni sono necessarie istituzioni tecniche "super partes" che garantiscano il processo (sull'esempio della Grant Commission australiana).

*Le slides presentate dal prof Alberto Zanardi sono consultabili sul sito web*  
<http://www.cgil.lombardia.it/federalismo-fiscale/home.htm>